

CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

Art. 86 Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato.

Se taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde chi ha cagionato lo stato d'incapacità.